



ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI

Via Gramsci, 38 – 44026 Mesola (FE)

C.F. 91010690385 – C.M. FEIC801009 – C. Univoco Ufficio UF2C8f

Tel. Segreteria 0533/993718 – 993249 Tel. Presidenza 0533 993343

e-mail feic801009@istruzione.it e-mail cert. feic801009@pec.istruzione.it

Codice IPA istsc_feic801009 sito web: <https://www.icmesola.gov.it>

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

**I presenti criteri, sono stati deliberati dal Collegio Docenti nella seduta del 16/05/2018
(Verbale n. 5 Delibera n. 10)**

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. n. 62/2'17 in termini di "validità dell'anno scolastico" e quanto previsto dal Collegio dei Docenti in deroga al medesimo articolo (v. punto 3.), il Consiglio di classe "può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 6 D.Lgs. 62/2017), "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). "La non ammissione viene deliberata a maggioranza" (C.M. 1865/2017).

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, Il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone:

a) la situazione di partenza tenendo conto di:

- situazioni certificate di disturbi di apprendimento;
- svantaggio o deprivazione sociale/culturale;
- difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie;

b) l'andamento nel corso dell'anno tenendo conto:

- del progresso rispetto alla situazione di partenza
- del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curriculum;
- del grado di maturazione delle competenze di base;
- di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico,
- della possibilità di completare nell'immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline;
- interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

c) gli indicatori comportamentali tenendo conto.

- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;
- dell'impegno e della volontà di migliorare;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici,
- del comportamento corretto e collaborativo.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell'alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell'alunno, **Il Consiglio di Classe può deliberare all'unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Fermo restando, per il Consiglio di Classe, l'obbligo di verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione, il Collegio dei Docenti fissa i seguenti criteri di non ammissione:

- presenza di insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze;
- diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti;
- esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto;
- mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell'alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi al comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.
- La NON AMMISSIONE alla classe successiva e all'Esame di Stato è prevista nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) e come contemplato nel Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto.

STRATEGIE ED AZIONI PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Prima delle operazioni di scrutinio, intermedio e finale, a seguito delle valutazioni periodiche, per gli alunni in situazione di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe procede come segue:

- a. comunica tempestivamente alla famiglia le difficoltà dell'alunno precisando le discipline in cui è insufficiente;
- b. attivano, in orario curricolare, percorsi individualizzati per recuperare le carenze rilevate;
- c. offrono all'alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero in orario extracurricolare (ove attivato);
- d. monitorano la situazione verbalizzando i progressi e le difficoltà;
- e. comunicano alle famiglie l'evolversi della situazione didattica attraverso specifici colloqui (da annotare sul registro dei verbali).

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La disciplina dell'Esame di Stato è regolata dal D.M. n. 741 del 03/10/2107 secondo quanto previsto agli artt. 5,6,7, del D.lgs. n.62/2017.

Ammissione all'Esame di Stato

Secondo quanto disposto dal dall'art. 1 del D.M. citato, *“in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti la classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) *aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;*
- b) *non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;*
- c) *aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.*

La C.M. n. 1865 del 10/10/2017 precisa: *”Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati [...].*

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10".

Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso in decimi e sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale compiuto dall'alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione.

Come tale esso terrà conto:

- del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza;
- delle valutazioni conseguite nel corso di studi,
- delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori di competenza:
 - autonomia
 - relazione
 - partecipazione
 - responsabilità
 - consapevolezza

Pertanto si giungerà alla determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato prendendo in considerazione:

- ✓ le medie delle valutazioni conseguite al termine di ogni anno scolastico, per poter delineare l'evoluzione del percorso dello studente;
- ✓ le eventuali ripetenze di anni scolastici;
- ✓ le parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline al termine del terzo anno;
- ✓ il giudizio di comportamento al termine del terzo anno.

La media delle medie delle valutazioni dei tre anni (arrotondata ai centesimi) sarà per il Consiglio di Classe il punto di partenza per attribuire il voto di ammissione.

Il Consiglio di Classe avrà facoltà di arrotondare all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

In presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto arrotondamento.

In considerazione della valutazione del comportamento, del percorso scolastico triennale e degli indicatori di competenza che concorrono alla definizione del livello globale di maturazione, il Consiglio di Classe avrà facoltà di applicare un bonus/credito formativo di 0,5 e quindi di effettuare l'arrotondamento all'unità superiore.

DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE – ESEMPIO 1

Media ponderata fra le medie dei voti relative ai tre anni di scuola, tenendo conto anche delle cifre decimali:

1^a media: 25%

2^a media: 25%

3^a media: 50%

•Eventuale fattore discrezionale:

Il voto così calcolato **potrà essere approssimato all'unità superiore o inferiore** a discrezione dal Consiglio di classe, in considerazione:

–dell'impegno dimostrato dallo studente

–del comportamento dello studente nel triennio

–di quanto lo studente abbia saputo utilizzare le possibilità che gli sono state offerte per recuperare le eventuali lacune

–di quanto lo studente abbia saputo riconoscere e sfruttare in modo costruttivo le proprie potenzialità, allo scopo di ottenere risultati adeguati alle capacità individuali

–della presenza di eventuali gravi e numerose insufficienze registrate nel corso del triennio